



AREA LAVORO, WELFARE E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO  
**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

---

**Regolamento provinciale per l'applicazione delle misure di incentivazione della cooperazione sociale ai sensi della legge regionale 20/2006 secondo il D.P.Reg.184/Pres. del 7 settembre 2015**

---

## **INDICE**

<b>Articolo 1</b>	Finalità
<b>Articolo 2</b>	Criteri di priorità e modalità di riparto
<b>Articolo 3</b>	Criteri di promozione e valorizzazione della cooperazione sociale
<b>Articolo 4</b>	Procedura di attribuzione del fondo per la qualità sociale
<b>Articolo 5</b>	Beneficiari e tipologia di interventi
<b>Articolo 6</b>	Modalità di presentazione delle domande e termini del procedimento
<b>Articolo 7</b>	Spese ammissibili e percentuali massime dei contributi secondo il regime di aiuto
<b>Articolo 8</b>	Termini di realizzazione delle iniziative
<b>Articolo 9</b>	Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione degli incentivi
<b>Articolo 10</b>	Disposizioni transitorie e finali
<b>Articolo 11</b>	Vigenza
<b>Allegato A</b>	Indicatori riferiti agli elementi qualificativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2015 n.184/Pres.

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di priorità e le modalità di concessione degli "Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali" previsti all'articolo 14 della legge regionale 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006", emanato con il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2015 n. 184/Pres. (di seguito "regolamento regionale").
2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), della legge regionale 20/2006, volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

## **Articolo 2**

### **Criteri di priorità e modalità di riparto**

1. La Giunta provinciale approva annualmente il programma di riparto del fondo destinato agli incentivi alla cooperazione sociale secondo i criteri individuati nel presente regolamento, avuto riguardo al numero delle domande presentate, alle risorse disponibili e in ragione della tipologia degli interventi.
2. Le risorse disponibili sono ripartite nel rispetto dei seguenti limiti:
  - a) una quota fino al 25 per cento per i contributi agli investimenti e consulenze aziendali, per l'adeguamento dello statuto e per spese di costituzione e primo impianto [CAPO II del regolamento regionale];
  - b) una quota fino al 30 per cento per gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate [CAPO III del regolamento regionale];
  - c) una quota fino al 7 per cento per gli interventi concernenti il lavoro protetto [CAPO IV del regolamento regionale];
  - d) una quota fino al 3 per cento a favore di consorzi per la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza imprenditoriale alle cooperative sociali consorziate [CAPO V del regolamento regionale];
  - e) una quota fino al 15 per cento da destinarsi ai progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale e ai contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 [CAPO VI del regolamento regionale];
  - f) una quota fino al 20 per cento da destinarsi alle cooperative sociali secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento e quale "fondo per la qualità sociale".
3. Qualora dall'applicazione del comma 2 del presente articolo sussista un fondo residuo, la Giunta provinciale, in sede di deliberazione di cui al precedente comma 1, provvede alla redistribuzione dello stesso secondo le priorità individuate ed entro i limiti di spesa ammissibile a finanziamento.

### **Articolo 3**

#### **Criteri di promozione e valorizzazione della cooperazione sociale**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale, la Provincia promuove, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale, giusto decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118" nonché delle cooperative sociali caratterizzate da almeno uno dei seguenti elementi qualificativi:
  - a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;
  - b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;
  - c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;
  - d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;
  - e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
  - f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.
2. Ai fini della valutazione, la Provincia assume, per ogni elemento qualificativo di cui al comma 1, gli indicatori all'allegato 1 e i rispettivi punteggi previsti dal presente regolamento, da riferirsi all'anno solare precedente alla domanda di contributo, laddove non diversamente previsto.
3. La Giunta provinciale, in sede di approvazione annuale del programma di riparto del fondo, determina il peso percentuale di ciascuno degli elementi qualificativi di cui al comma 1.
4. In applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo viene redatta annualmente una graduatoria in ordine decrescente delle cooperative sociali richiedenti; a parità di merito, il posizionamento in graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle domande.
5. I dati riferiti agli indicatori di cui al comma 2 sono resi dalle cooperative sociali mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
6. Il riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lett. f), è effettuato in base alle risultanze della valutazione di cui al presente articolo.

### **Art. 4**

#### **Procedura di attribuzione del fondo per la qualità sociale**

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 2, lett. f), viene distribuita in base al punteggio attribuito alle cooperative sociali inserite nella graduatoria di cui al comma 4 dell'articolo 3 e costituisce un incremento del contributo assegnato in percentuale per l'intervento oggetto di incentivo. L'incremento rientra nel regime di aiuto cui è assoggettato il contributo base.
2. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo è calcolato moltiplicando i punti

attributi alle singole cooperative beneficiarie per il valore-punto ottenuto applicando il peso percentuale agli elementi qualificativi, come stabilito al comma 3 dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Qualora si tratti di un intervento in regime *de minimis*, il cumulo tra contributo base e quota aggiuntiva non può eccedere il 100 per cento delle spese ammissibili. Qualora, invece, l'intervento rientri nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, il cumulo tra contributo base e quota aggiuntiva non può superare l'importo corrispondente alla percentuale massima di contribuzione prevista per le varie tipologie di intervento da tale regolamento di esenzione.

## **Articolo 5**

### **Beneficiari e tipologie di interventi**

1. Gli interventi vengono attuati mediante erogazione di contributi, nel rispetto del regolamento regionale e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. A favore delle cooperative sociali iscritte nelle sezioni A e B, nonché ai consorzi iscritti alla sezione C dell'Albo regionale delle cooperative sociali, possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006 e dell'articolo 11, comma 1 [CAPO II], del regolamento regionale, contributi per i seguenti interventi:
  - a) realizzazione di investimenti aziendali, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
  - b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 651/2014;
  - c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013;
  - d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. A favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006 e degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 [CAPO III E CAPO IV] del regolamento regionale, possono essere concessi contributi per i seguenti interventi:
  - a) assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1 punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza di tale regolamento;
  - b) assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nella categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1 punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza di tale regolamento;
  - c) occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013;
  - d) occupazione di personale addetto all'assistenza e alla formazione di persone svantaggiate, ai

sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, limitatamente al tempo di lavoro da tale personale dedicato esclusivamente a siffatta attività, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013;

- e) occupazione di personale addetto all'assistenza e alla formazione di persone svantaggiate, nel caso in cui sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in osservanza dell'art. 34 di tale regolamento;
  - f) occupazione di personale addetto all'assistenza e alla formazione di persone svantaggiate nel caso in cui sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in osservanza dell'art. 35 di tale regolamento;
  - g) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili, in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014;
  - h) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014;
  - i) trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro, limitatamente ai costi direttamente connessi, in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014;
  - j) costruzione, installazione o ammodernamento degli ambienti di lavoro nei quali il datore di lavoro che beneficia dell'aiuto offre lavoro protetto ai sensi dell'art. 2 comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza di tale regolamento;
  - k) trasporto delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, occupate in cooperative che offrono lavoro protetto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 100) del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza di tale regolamento;
4. A favore dei consorzi tra cooperative sociali iscritti alla sezione C dell'Albo regionale, oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006 e dell'art. 23 [CAPO V] del regolamento regionale, contributi a copertura dei costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.
5. La Provincia di Udine può realizzare e sostenere progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lett. b), della legge regionale 20/2006 e dell'art. 24 [CAPO VI] del regolamento regionale; tali progetti non devono avere ad oggetto attività di natura economica.
6. A favore degli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché delle società di capitali a partecipazione pubblica, possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c), della legge regionale 20/2006 e dell'articolo 25 comma 1 [CAPO VI] del regolamento regionale, finanziamenti per la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

## Articolo 6

### Modalità di presentazione delle domande e termini del procedimento

1. Al fine di ottenere i contributi previsti dal presente regolamento, le cooperative sociali aventi sede sociale nel territorio provinciale presentano, secondo i modelli resi disponibili, apposita domanda alla Provincia di Udine - Area Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio-economico - Servizio Politiche Sociali, a partire dal giorno 1 gennaio e fino al 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine non sono ricevibili.
2. Alle domande presentate ai sensi del comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante e attestante:
    - il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
    - l'applicazione, nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa nonché attestante che sono corrisposti ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2bis, della legge 142/2001;
    - di adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; detta dichiarazione deve essere presentata annualmente dopo la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta pubblicazione, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1992, del bilancio sociale relativo all'ultimo esercizio per il quale, alla data di presentazione della domanda di contributo, è scaduto il termine di approvazione;
  - c) dichiarazione indicante le modalità di accreditamento del contributo;
  - d) qualora le domande abbiano ad oggetto contributi *de minimis*, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante e attestante gli eventuali altri contributi *de minimis* percepiti dalla cooperativa nell'esercizio finanziario in corso nonché nei due precedenti esercizi finanziari; ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale, sono oggetto di contestuale dichiarazione anche gli altri incentivi pubblici, concessi su basi giuridiche diverse, percepiti relativamente agli stessi costi ammissibili;
  - e) qualora le domande abbiano ad oggetto contributi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale "Cumulo dei contributi in esenzione", dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante e attestante gli eventuali altri aiuti concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, sia in *de minimis*, sia su altre basi giuridiche;
  - f) qualora le domande abbiano ad oggetto contributi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. <<Legge comunitaria 2007>>", dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, n. 26966 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007;
  - g) qualora le domande abbiano ad oggetto i contributi di cui all'articolo 11 co.1 del regolamento

regionale, da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle dimensioni dell'impresa.

3. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del regolamento regionale [INVESTIMENTI AZIENDALI] deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) piano d'investimento, contenente:

- relazione illustrativa dell'iniziativa, con descrizione degli obiettivi economici ed occupazionali che s'intendono perseguire;
- piano finanziario che, qualora la domanda sia presentata per l'ottenimento di aiuti a finalità regionale in base all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, deve prevedere l'apporto di un contributo finanziario da parte del beneficiario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindendo da qualsiasi intervento pubblico;
- qualora la domanda sia presentata per l'ottenimento di aiuti a finalità regionale in base all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, dichiarazione d'impegno a mantenere l'investimento per almeno 3 anni, a partire dal completamento per intero dello stesso, nella regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale;
- preventivo di spesa;
- per investimenti in immobili aziendali, visura catastale e planimetrie, stima del valore commerciale dei beni da acquistare, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, con indicazione di modalità e tempi di effettuazione dell'investimento (in particolare termini di inizio e fine lavori);
- per investimenti in beni immateriali, descrizione della tipologia di brevetti, licenze di sfruttamento, diritti d'uso e relativa documentazione tecnica;

b) per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento da eseguirsi su immobili detenuti in base a titolo diverso dalla proprietà, copia di contratto che preveda la disponibilità degli immobili stessi per non meno di cinque anni;

c) per l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno:

- stima del valore di mercato dei beni;
- copia dell'offerta specificante le condizioni generali di contratto in cui sia prevista l'opzione di acquisto della proprietà ad eccezione di *leasing* immobiliare ammissibile agli aiuti a finalità regionale, in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- indicazione della data di consegna prevista;
- piano di ammortamento;
- per i beni immobili, visura catastale e planimetrie.

4. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), del regolamento regionale [SERVIZI DI CONSULENZA] deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione sui servizi di consulenza che si intendono acquisire, i quali non devono avere natura continuativa o periodica ed esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

b) piano d'investimento, contenente la descrizione degli obiettivi economici ed occupazionali che s'intendono perseguire, l'indicazione del numero e della tipologia degli incarichi consulenziali da affidare, l'indicazione dei tempi in cui si svilupperanno gli interventi, il preventivo di spesa.



5. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c), del regolamento regionale [COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO], che devono pervenire entro l'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale ai sensi del predetto articolo 11, comma 6, e nel rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) consuntivo delle spese sostenute per costituzione e primo impianto di nuova cooperativa sociale, purché rientranti nella previsione di cui all'articolo 11, comma 4, del regolamento regionale;
  - b) per spese di locazione, copia del contratto di locazione dell'immobile aziendale,
  - c) per spese di allacciamento, copia del contratto stipulato con il gestore della rete;
  - d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
6. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. d), del regolamento regionale [MODIFICAZIONE DELLO STATUTO] deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) copia dello statuto, con evidenziate modifiche apportate;
  - b) consuntivo delle spese notarili e amministrative sostenute nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda, relative all'effettuazione delle modifiche statutarie.
7. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a) e b), del regolamento regionale [ASSUNZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE] deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) descrizione delle attività connesse alla creazione dei nuovi posti di lavoro;
  - b) descrizione delle modalità e dei tempi previsti per le assunzioni;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, a seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, punti 4) e 99) del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3) del medesimo regolamento, si determina un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale, che l'Amministrazione precedente si riserva di valutare qualora idoneamente documentati;
  - d) per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, in riferimento allo stato di svantaggio sociale di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b), della legge regionale 20/2006, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante della cooperativa e attestante lo stato di svantaggio, come risultante da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione;
  - e) per i lavoratori disabili, copia di certificazione redatta da struttura sanitaria pubblica, in quanto non sostituibile;
  - f) previsione di spesa.
8. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento regionale [OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE] deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) qualora si tratti di svantaggio sociale ex articolo 13, comma 1, lett. b), della legge regionale 20/2006, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante della cooperativa e attestante lo stato di svantaggio dei lavoratori occupati, come risultante da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione;
  - b) per i lavoratori disabili, copia di certificazione redatta da struttura sanitaria pubblica, in quanto non sostituibile;
  - c) certificazione dei costi salariali sostenuti nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda, redatta come previsto all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 e a firma di soggetto individuato ai sensi del medesimo articolo di legge; tale certificazione deve specificare

l'importo della paga lorda a carico della cooperativa per ogni mese in cui il singolo lavoratore è stato occupato, con separata indicazione degli oneri INPS e INAIL versati dalla cooperativa, esclusi gli elementi che non fanno parte della retribuzione;

- d) in alternativa alla certificazione di cui al precedente comma c), dichiarazione attestante l'ammontare dei costi salariali, come risultanti dal libro unico del lavoro, definitivamente sostenuti dalla cooperativa nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda e schede riportanti il dettaglio dei costi descritti nel comma precedente, nonché corredate da copia delle buste paga.

9. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 17 del regolamento regionale [ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE] deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le ore di lavoro per attività di assistenza e formazione di persone svantaggiate svolte dal personale addetto e il possesso di adeguato titolo di studio ovvero di comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate;
- b) certificazione dei costi salariali sostenuti nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda, redatta come previsto all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 e a firma di soggetto individuato ai sensi del medesimo articolo di legge; tale certificazione deve specificare il costo orario lordo e l'ammontare dei costi salariali sostenuti dalla cooperativa per ogni singolo lavoratore addetto all'assistenza e alla formazione di persone svantaggiate;
- c) in alternativa alla certificazione di cui al precedente comma b), dichiarazione attestante, come da libro unico del lavoro, l'ammontare dei costi salariali definitivamente sostenuti dalla cooperativa e riferibili alle ore di assistenza e formazione svolte da ogni lavoratore addetto, con indicazione del costo orario e corredata da schede riportanti il dettaglio dei costi nonché da copia delle buste paga;
- d) qualora il contributo sia richiesto ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 651/2014, dichiarazione attestante che trattasi di costi relativi alle ore di lavoro del personale dedicato esclusivamente all'assistenza dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3) del regolamento.
- e) qualora il contributo sia richiesto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 651/2014, dichiarazione attestante che trattasi di costi relativi alle ore di lavoro del personale dedicato esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4) del regolamento.

10. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento regionale [OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ] deve essere allegata la seguente documentazione:

- per l'adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili (lavori di edilizia su immobili):
  - a) relazione illustrativa dell'attività svolta o che s'intende intraprendere grazie all'adeguamento dell'ambiente di lavoro, con indicazione dei tempi di effettuazione dell'investimento;
  - b) copia del progetto a firma di professionista iscritto a un ordine, collegio o albo professionale, corredato da idonei elaborati tecnici;
  - c) piano finanziario;
  - d) preventivo di spesa;
- per l'adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili:
  - a) relazione illustrativa dell'attività svolta o che s'intende intraprendere, con indicazione dei tempi di effettuazione dell'investimento;

- b) piano finanziario;
  - c) preventivo di spesa;
  - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la richiesta di finanziamento è riferita a costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili, durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati;
    - per trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro:
      - a) preventivo dei costi riferiti al tempo dedicato dal personale esclusivamente alle attività di trasporto dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014;
      - b) preventivo di spesa per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto per i predetti lavoratori.
11. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento regionale [LAVORO PROTETTO] deve essere allegata la seguente documentazione:
- per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento degli ambienti di lavoro:
    - a) relazione illustrativa dell'iniziativa, con descrizione dell'attività che s'intende intraprendere e cui l'investimento si riferisce;
    - b) relazione tecnica a firma di professionista iscritto a un ordine, collegio o albo professionale, corredata da idonei elaborati tecnici progettuali e con indicazione di modalità e tempi di effettuazione dell'investimento (in particolare termini di inizio e fine lavori);
    - c) stima del valore commerciale dei beni di cui si prevede l'acquisto;
    - d) piano finanziario;
    - e) preventivo di spesa;
    - f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, una volta realizzata l'iniziativa, almeno il 30 per cento dei lavoratori occupati dall'impresa interessata sarà costituito da lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014;
    - g) dichiarazione d'impegno a mantenere la predetta percentuale minima del 30 per cento per almeno cinque anni a partire dalla data di approvazione del rendiconto;
  - per i costi relativi ad iniziative di trasporto di lavoratori disabili:
    - a) preventivo dei costi riferiti al tempo dedicato dal personale esclusivamente alle attività di trasporto dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 651/2014;
    - b) preventivo di spesa per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto per i predetti lavoratori;
    - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori occupati dall'impresa interessata è costituito da lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 651/2014;
    - d) dichiarazione d'impegno a mantenere la percentuale minima di occupazione del 30 per cento di lavoratori disabili rispetto al numero complessivo degli occupati durante il periodo di durata dell'iniziativa.
12. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 23 del regolamento regionale [SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE A COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE] deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) relazione sulle attività relative alla consulenza ed assistenza imprenditoriale che s'intendono intraprendere;
  - b) descrizione degli obiettivi, economici ed occupazionali, che s'intendono perseguire;

- c) indicazione del numero e della tipologia degli incarichi di consulenza e di assistenza imprenditoriale da affidare;
  - d) indicazione dei tempi in cui si svilupperanno gli interventi;
  - e) preventivo di spesa;
  - f) dichiarazione che trattasi di costi esterni sostenuti dai consorzi per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi.
13. Alle domande presentate da parte di enti pubblici nei termini di cui al comma 1 e ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale [CONVENZIONI EX ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA L. 381/1991] deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) schema della convenzione, di cui agli articoli 22-23 della L.R. 20/2006 e al decreto del Presidente della Regione del 20/06/2007, n. 186/Pres. modificato con D.P.Reg. del 24/11/2008, n. 320/Pres., come approvato dall'organo competente e riportante in particolare gli obblighi in materia di sicurezza e di trattamento giuridico ed economico del personale, con l'indicazione del valore globale netto stimato per l'affidamento del servizio e con l'indicazione del numero di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate;
  - b) in alternativa agli atti preliminari di cui alla precedente lett. a), copia della convenzione avente i prescritti requisiti, qualora la stipulazione sia già intervenuta nell'anno di presentazione della domanda;
  - c) attestazione del responsabile del procedimento concernente il rispetto dei criteri per la selezione della cooperativa sociale contraente, in osservanza dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006, nonché del dettato dell'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
14. Ai fini della valutazione degli elementi qualificativi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, le cooperative sociali devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al medesimo articolo 3, comma 5.
15. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta gli uffici sono tenuti a darne comunicazione alla cooperativa interessata, che dovrà provvedere all'integrazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; in tale caso il termine si sospende e decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione inviata per la regolarizzazione della domanda.
16. La durata del procedimento di assegnazione e concessione dei contributi è di 120 giorni e decorre dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda; la durata del procedimento di erogazione dei contributi è di 60 giorni e decorre dal termine finale stabilito per la presentazione del rendiconto di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
17. I termini del procedimento di cui al precedente comma si sospendono in pendenza di acquisizione di pareri obbligatori o facoltativi, valutazioni tecniche e della ricezione della comunicazione annuale di concessione delle risorse da parte della Direzione regionale competente, nonché nei casi di cui alla legge regionale 7/2000;
18. Per i contributi in conto capitale il termine di erogazione di cui al precedente comma trova applicazione compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

## Articolo 7

### Spese ammissibili e percentuali massime dei contributi secondo il regime di aiuto

1. I contributi di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono concessi entro i limiti di cui alla seguente tabella, che è parte integrante del testo:

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SEZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI BENEFICIARIE	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI DE MINIMIS  SULLA SPESA AMMESSA	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI REGOLAMENTO (UE) 651/2014  SULLA SPESA AMMESSA	CONDIZIONI AIUTI REG. (UE) 651 (anche regolamento regionale e pertinenti articoli regolamento unionale)
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO II ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. A)</b>				
<b>Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali</b>	A, B, C	<b>50%</b>  max 100.000,00 €	AIUTI A FINALITÀ REGIONALE ART. 14 <b>20% MI</b> <b>30% PI</b>	apporto finanziario cooperativa 25%; mantenimento in regione ammissibile agli aiuti per almeno 3 anni
			AIUTI ALLE PMI ART. 17 <b>10% MI</b> <b>20% PI</b>	
<b>Acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature</b>	A, B, C	<b>50%</b>  max 50.000,00 €	AIUTI A FINALITÀ REGIONALE ART. 14 <b>20% MI</b> <b>30% PI</b>	apporto finanziario cooperativa 25%; mantenimento in regione ammissibile agli aiuti per almeno 3 anni
			AIUTI ALLE PMI ART. 17 <b>10% MI</b> <b>20% PI</b>	
<b>Leasing immobiliare Leasing strumentale</b>	A, B, C	<b>40%</b>  max 100.000,00 € ED ENTRO IL VALORE DI MERCATO  obbligo di acquisto della proprietà nel limite massimo del valore di mercato dei beni alla scadenza del contratto di locazione finanziaria	AIUTI A FINALITÀ REGIONALE ART. 14 <b>20% MI</b> <b>30% PI</b>	apporto finanziario cooperativa 25%; mantenimento in regione ammissibile agli aiuti per almeno 3 anni;  obbligo di acquisto della proprietà nel limite massimo del valore di mercato dei beni alla scadenza del contratto di locazione finanziaria;
			AIUTI ALLE PMI ART. 17 <b>10% MI</b> <b>20% PI</b>	se leasing immobiliare, la locazione deve proseguire per almeno 3 anni (PMI) dal completamento dell'investimento
<b>Acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d'uso</b>	A, B, C	<b>50%</b>  MAX 20.000,00 €	AIUTI A FINALITÀ REGIONALE ART. 14 <b>20% MI</b> <b>30% PI</b>	apporto finanziario cooperativa 25%;  mantenimento in regione ammissibile agli aiuti per almeno 3 anni;  i beni devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti
			AIUTI ALLE PMI ART. 17 <b>10% MI</b> <b>20% PI</b>	i beni devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;  figurano nell'attivo di bilancio per almeno 3 anni

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SEZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI BENEFICIARIE	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI DE MINIMIS SULLA SPESA AMMESSA	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI REGOLAMENTO (UE) 651/2014 SULLA SPESA AMMESSA	CONDIZIONI AIUTI REG. (UE) 651 (anche regolamento regionale e pertinenti articoli regolamento unionale)
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO II ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. B)</b>				
<p><b>Servizi forniti da consulenti esterni a favore delle cooperative beneficiarie</b></p> <p>i servizi non devono avere natura continuativa o periodica e devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, legale e la pubblicità</p>	A, B, C	<b>50%</b> MAX 20.000,00 €	AIUTI ALLE PMI ART. 18 <b>50%</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO II ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. C)</b>				
<p><b>Costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali</b></p> <p>ammissibili:            - spese notarili e amministrative;            - studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;            - spese per locazione immobili aziendali nei primi 6 mesi di attività;            - spese per allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica;            Le domande devono pervenire entro l'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale</p>	A, B, C	<b>50%</b>		
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO II ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. D)</b>				
<p><b>Modificazione dello statuto</b></p> <p>ammissibili spese notarili e amministrative per l'effettuazione delle modificazioni per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art.3, co. 3, della legge regionale 20/2006, sostenute nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda.</p>	A, B, C	<b>50%</b>		

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SEZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI BENEFICIARIE	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI DE MINIMIS  SULLA SPESA AMMESSA	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI REGOLAMENTO (UE) 651/2014  SULLA SPESA AMMESSA	CONDIZIONI AIUTI REG. (UE) 651 (anche regolamento regionale e pertinenti articoli regolamento unionale)
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO III ARTICOLO 15, COMMA 1, LETT. A)</b>				
<p><b>Assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate</b> ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nelle categorie <b>lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati</b> di cui all'art. 2 comma 1, punti 4) e 99) del Regolamento(UE) 651/2014</p>	B		<b>50%</b>	<p>costi salariali su un periodo successivo all'assunzione di 12 mesi (lavoratori svantaggiati) e di 24 mesi (lavoratori molto svantaggiati);</p> <p>rispetto delle condizioni di cui all'art. 15 co. 4, del regolamento regionale;</p> <p>salvo il licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo di 12 mesi, pena la revoca del contributo</p> <p>aiuti art. 15 non cumulabili con aiuti <i>de minimis</i> art. 16 sulle stesse spese ammissibili</p>
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO III ARTICOLO 15, COMMA 1, LETT. B)</b>				
<p><b>Assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate</b> ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nella categoria <b>lavoratori disabili</b> di cui all'art. 2 comma 1, punto 3) del Regolamento(UE) 651/2014</p>	B		<b>75%</b>	<p>costi salariali, anche per lavoratori disabili già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità, nell'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto</p> <p>rispetto delle condizioni di cui all'art. 15 co. 4, del regolamento regionale;</p> <p>salvo il licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo di 12 mesi, pena la revoca del contributo</p> <p>aiuti art. 15 non cumulabili con aiuti <i>de minimis</i> art. 16 sulle stesse spese ammissibili</p>
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO III ARTICOLO 16</b>				
<p><b>Occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006</b></p> <p>deve trattarsi di persone svantaggiate assunte a tempo indeterminato da almeno 3 mesi alla data di scadenza dell'esercizio finanziario, tenuto conto di eventuali periodi di sospensione contrattuale in quanto motivati e risultanti da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, salvo i casi di dimissioni volontarie per cui l'assunzione deve perdurare da almeno 8 mesi ed esclusi i casi di licenziamento</p>	B	<p><b>80%</b></p> <p>se disponibilità fondi, <b>oneri sociali</b> coperti al <b>100%</b> in via prioritaria</p>		<p>aiuti art. 15 non cumulabili con aiuti <i>de minimis</i> art. 16 sulle stesse spese ammissibili</p>

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SEZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI BENEFICIARIE	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI <i>DE MINIMIS</i> SULLA SPESA AMMESSA	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI REGOLAMENTO (UE) 651/2014 SULLA SPESA AMMESSA	CONDIZIONI AIUTI REG. (UE) 651 (anche regolamento regionale e pertinenti articoli regolamento unionale)
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO III ARTICOLO 17</b>				
occupazione di personale addetto alle attività di tutoraggio, per l'assistenza e la formazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006	B	<b>100%</b>	<b>100%</b>	diversamente che per contributo in <i>de minimis</i> , il personale deve essere addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nella categoria dei disabili di cui all'art. 2, comma 1, punto 3)
	B	<b>100%</b>	<b>50%</b>	diversamente che per contributo in <i>de minimis</i> , il personale deve essere addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza esclusivamente di persone svantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, punto 4)
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO III ARTICOLO 18</b>				
<p><b>Adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili</b></p> <p><b>Adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili</b></p> <p><b>Trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro, limitatamente ai costi direttamente connessi</b></p>	B		<b>100%</b> Max 50.000,00 €	<p>In riferimento al punto b) deve trattarsi di costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili, durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati;</p> <p>possibile cumulo, per la spesa eccedente, con sovvenzioni di cui alla D.G.R. 2850/2006</p>
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO IV ARTICOLO 20</b>				
Costruzione, installazione o ammodernamento degli ambienti di lavoro	B		<b>100%</b> max 100.000,00 €	<p>deve trattarsi di cooperativa sociale che offre lavoro protetto ex articolo 2, comma 1, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014;</p> <p>la percentuale minima di occupazione (30% di lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 sul numero di occupati complessivi) è mantenuta per almeno 5 anni dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa</p>



TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SEZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI BENEFICIARIE	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI <i>DE MINIMIS</i>  SULLA SPESA AMMESSA	PERCENTUALE MASSIMA AIUTI REGOLAMENTO (UE) 651/2014  SULLA SPESA AMMESSA	CONDIZIONI AIUTI REG. (UE) 651 (anche regolamento regionale e pertinenti articoli regolamento unionale)
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO IV ARTICOLO 21</b>				
<p><b>Trasporto di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nella categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014</b></p>	B		<p><b>100%</b></p> <p>max 20.000,00 €</p>	<p>costi riferiti al tempo dedicato dal personale esclusivamente alle attività di trasporto dei lavoratori disabili o spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto dei predetti lavoratori;</p> <p>deve trattarsi di cooperativa sociale che offre lavoro protetto ex articolo 2, punto 100), del regolamento (UE) n. 651/2014;</p> <p>la percentuale minima di occupazione (30% di lavoratori disabili di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014 su numero di occupati complessivi) è mantenuta per il periodo di durata dell'iniziativa</p>
<b>REGOLAMENTO REGIONALE CAPO V ARTICOLO 22</b>				
<p><b>Contributi per la fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate,</b></p> <p>per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi</p> <p>non sono ammissibili le spese di investimento e quelle sostenute per le ordinarie attività di impresa, sia da parte delle cooperative sociali, che dei consorzi stessi</p>	C	<p><b>80%</b></p> <p>max 20.000,00 €</p>		

Legenda:

MI - medie imprese

PI - piccole imprese

2. I contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 e dell'articolo 25 del regolamento regionale, sono concessi nell'anno in cui avviene la stipulazione ed in misura non eccedente il 20 per cento del valore (globale netto) della convenzione (calcolato per l'intero periodo di durata della stessa) da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e gli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I programmi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate possono essere attuati sia per le nuove assunzioni, sia per il consolidamento di rapporti di lavoro già in essere.
3. Sono considerati ammissibili a contributo gli acquisti di beni e attrezzature usati, a condizione che si tratti, sulla scorta di apposita attestazione, di beni e attrezzature rigenerati, in regola con le norme di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica, nonché dotati di marchio CE.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 20 del 2006, i beni mobili oggetto di incentivo, limitatamente ai casi di impianti e attrezzature divenuti obsoleti o non funzionali all'uso, possono essere sostituiti, prima della scadenza del vincolo di destinazione, con altri beni della stessa specie da utilizzarsi per le medesime funzioni, purché l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo di tre anni, previa istanza del beneficiario; tale istanza, che deve pervenire prima della sostituzione, deve contenere gli elementi descrittivi idonei a verificare l'omogeneità di funzione dei beni nonché il preventivo di spesa ovvero la stima del valore commerciale dei beni stessi.

## **Articolo 8**

### **Termini di realizzazione delle iniziative**

1. La cooperativa beneficiaria del contributo dovrà rispettare i seguenti termini:
  - a) completamento dell'iniziativa entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, salvo diversa previsione;
  - b) rendiconto delle spese sostenute entro il termine fissato dal provvedimento annuale di concessione.
2. Fatte salve le diverse disposizioni inerenti i procedimenti specifici aventi ad oggetto beni immobili, per ciascun termine, il soggetto beneficiario del contributo potrà presentare una sola richiesta di proroga per giustificati motivi, che non potrà essere superiore a sei mesi, salvo eccezionali motivate ragioni, da valutarsi in relazione al caso specifico.
3. Relativamente ai procedimenti specifici aventi ad oggetto beni immobili, nel provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'opera ovvero i termini di inizio e fine lavori, nonché i termini di rendicontazione; si applica quanto previsto dall'articolo 18 "Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili" della legge regionale 20 del 2006 e, per quanto ivi non previsto, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

## Articolo 9

### Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione degli incentivi

1. Le iniziative devono essere realizzate in conformità al preventivo approvato; è ammessa la modifica delle iniziative programmate, previa approvazione con idoneo atto del Servizio competente in materia, qualora non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa stessa; salvo quanto previsto al comma 10, qualora l'incentivo sia stato concesso per spese di investimento in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014, il rendiconto degli investimenti non deve risultare inferiore al 60 per cento del preventivo approvato, né sostanziare una modifica radicale dell'iniziativa oggetto di incentivo, come articolata nelle diverse fasi di realizzazione, pena la revoca del contributo.
2. I contributi sono concessi, sulla base del programma di riparto annuale del fondo e relativa assegnazione, come approvato dalla Giunta provinciale, con provvedimento del Dirigente della struttura competente, tenuto conto della documentazione presentata all'atto della domanda nonché di ogni documentazione integrativa ove richiesta e di cui l'intervento necessita.
3. La liquidazione dei contributi è effettuata a conclusione dell'iniziativa, sulla base di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, da presentare a titolo di rendiconto. Salvo applicazione dell'articolo 41 bis della legge regionale 7 del 2000, le cooperative sociali beneficiarie presentano, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale medesima, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; qualora beneficiario sia un ente pubblico, dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 42 della L.R. 7/2000.
4. La liquidazione dei contributi è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta pubblicazione, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1992, del bilancio sociale relativo all'ultimo esercizio per il quale, alla data di liquidazione del contributo, è scaduto il termine di approvazione.
5. Qualora l'incentivo sia stato concesso in base al regolamento (UE) n. 1407 del 2013, al rendiconto deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi concessi in regime *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei precedenti due esercizi finanziari; detta dichiarazione deve attestare anche gli altri incentivi pubblici, sia pure concessi su basi giuridiche diverse, percepiti a fronte degli stessi costi ammessi a contributo.
6. Qualora l'incentivo sia stato concesso per spese di investimento aventi ad oggetto immobili aziendali, deve altresì essere prodotta idonea documentazione comprovante l'acquisto dell'immobile o la detenzione di esso da parte del soggetto beneficiario del contributo nonché certificazione di regolare esecuzione dell'opera nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili ed immobili, oggetto di contributo, e di non alienarli, per un periodo pari a tre anni per i beni mobili e cinque anni per i beni immobili, decorrenti dal provvedimento di approvazione del rendiconto. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivo. Le cooperative sociali presentano annualmente apposita dichiarazione del rispetto di tale obbligo, fino a scadenza del vincolo.
8. Su richiesta dei soggetti interessati, il finanziamento può essere erogato, in via anticipata, fino alla misura del 70 per cento dell'importo concesso, ovvero dell'80 per cento dell'importo concesso per i contributi in conto capitale aventi ad oggetto beni immobili, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
9. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello concesso, in sede di liquidazione il finanziamento sarà ridotto in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute; in caso di avvenuta erogazione di somme, si procederà al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

10. Qualora vengano a cadere i presupposti di concedibilità del contributo, come previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, si provvederà alla revoca, in tutto o in parte del contributo concesso, con eventuale recupero di somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
11. In fase di liquidazione finale sono ammesse variazioni di destinazione dei contributi concessi in regime *de minimis* nel limite dell'importo concesso e nel rispetto delle voci e dei singoli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, del regolamento regionale.
12. In qualunque momento l'Amministrazione provinciale ha facoltà di richiedere l'esibizione in originale della documentazione richiesta ai sensi del presente articolo.
13. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette a controllo a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
14. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rinvia alla L.R. 20 del 2006, alla L.R. 7 del 2000, al regolamento regionale e all'ulteriore normativa in materia, con particolare riguardo alla rendicontazione, sospensione, revoca e restituzione dei contributi. Trattasi di rinvio dinamico, come da articolo 26 del regolamento regionale, ovvero effettuato al testo vigente dei medesimi.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento si applica alle istanze presentate alla Provincia di Udine a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015, per le finalità di cui all'articolo 11 della L.R. 20/2006.
2. Relativamente ai contributi previsti per l'anno 2015, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, le cooperative beneficiarie del contributo dovranno rispettare i seguenti termini:
  - completamento dell'iniziativa entro il 31 marzo 2016;
  - rendiconto delle spese sostenute entro il 30 aprile 2016;
  - eventuale proroga alla presentazione del rendiconto, su istanza di parte, entro il 30 giugno 2016.
3. Fatte salve le diverse disposizioni inerenti i procedimenti specifici aventi ad oggetto beni immobili, per ciascun termine di cui al comma 2, il soggetto beneficiario del contributo potrà presentare una sola richiesta di proroga per giustificati motivi, che non potrà essere superiore a tre mesi, fermo restando il termine previsto per la rendicontazione, salvo eccezionali motivate ragioni, da valutarsi in relazione al caso specifico.
4. Fermi restando i limiti stabiliti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato, la disciplina regolamentare previgente continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché ai procedimenti in corso a tale data ed ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento provinciale, si rinvia alla L.R. 20 del 2006, al regolamento regionale e all'ulteriore normativa in materia di livello regionale, statale e unionale. Trattasi di rinvio dinamico, come previsto all'art. 26 del regolamento regionale.

## **Articolo 11**

### **Vigenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.
2. È abrogato il "Regolamento provinciale per la disciplina delle misure di incentivazione e della promozione della cooperazione sociale ai sensi della L.R. 20/2006 e del relativo regolamento regionale di attuazione" di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 13 maggio 2009.

		cooperativa tipo A		cooperativa tipo B		consorzio tipo C		note	
		valori	punti	valori	punti	valori	punti		
acquisita qualifica di impresa sociale (D. Lgs. 155/2006)		1		1		1			
elementi qualificativi (art. 1 c. 4 L.R. 20/2006)		indicatori							
a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	% presenza media dei soci alle assemblee							
		<i>presenza diretta</i>	valore soglia 30%	1,5	valore soglia 30%	1,5	valore soglia 80%	2	valutazione del punteggio da attribuirsi in base alle ore di formazione "al netto" di quelle obbligatorie per legge/contratto al fine del conseguimento/mantenimento di specifici titoli o qualifiche professionali
		<i>presenza diretta</i>	valore soglia 50%	2	valore soglia 50%	2			
	<i>presenza diretta+rappresentata</i>	valore soglia 50%	1	valore soglia 50%	1	valore soglia 60%	1		
	2	% soci lavoratori sul totale degli addetti	valore soglia 80%	1	valore soglia 80%	1			
	3	formazione dei lavoratori							
		<i>n. ore formazione per addetto</i>	valore soglia 10	1	valore soglia 4	1	valore soglia 20	1	
		<i>n. ore formazione per addetto</i>	valore soglia 20	2	valore soglia 10	2	valore soglia 40	2	
		<i>formazione erogata da agenzia formativa accreditata</i>		1		1		1	
		<i>formazione erogata da altro ente/soggetto formativo</i>		2		2		2	
4	numero addetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato	valore soglia 10	0,5	valore soglia 5	0,5				
		valore soglia 50	1	valore soglia 20	1				
		valore soglia oltre	1,5	valore soglia oltre	1,5				
b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponentziali degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	numero addetti residenti Prov. UD	valore soglia 10	0,5	valore soglia 5	0,5			
			valore soglia 20	1	valore soglia 10	1			
			valore soglia 30	1,5	valore soglia 20	1,5			
			valore soglia 50	2	valore soglia 50	2			
			valore soglia 100	3	valore soglia oltre	3			
			valore soglia oltre	3,5					
	n. cooperative socie con sede Prov. UD	valore soglia 5	1						
		valore soglia 7	1,5						
		valore soglia oltre	2						
	2	fatturato derivante da committenti Prov. UD	valore soglia 200.000	1,0	valore soglia 100.000	1,0	valore soglia 500.000	1,0	
			valore soglia 300.000	1,5	valore soglia 200.000	1,5	valore soglia 1.000.000	1,5	
			valore soglia 400.000	2,0	valore soglia 300.000	2,0			
			valore soglia 500.000	3,0	valore soglia 500.000	3,0			
3	% fatturato derivante da committenti privati Prov. UD/totale fatturato	valore soglia 50%	1	valore soglia 50%	1				
		valore soglia 70%	1,5	valore soglia 70%	1,5				
		valore soglia oltre	2	valore soglia oltre	2				

		cooperativa tipo A		cooperativa tipo B		consorzio tipo C		note			
		valori	punti	valori	punti	valori	punti				
<b>c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze</b>	<b>1</b> n. accordi sottoscritti/formalizzati	valore soglia	3	0,5	valore soglia	3	0,5				
		valore soglia	da 3 a 8	1	valore soglia	da 3 a 8	1		valore soglia	da 3 a 8	1
		valore soglia	più di 8	1,5	valore soglia	più di 8	1,5		valore soglia	più di 8	1,5
<b>d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate</b>	<b>1</b> n. progetti di inserimento lavorativo (di durata pari o superiore a 6 mesi) attivati in raccordo con i servizi territoriali (CSM, SERT, S-Sociali, ecc.) - art.13 L.R.20/2006				valore soglia	fino a 5	1				
					valore soglia	da 6 a 10	2				
					valore soglia	più di 10	3				
					<b>realizzazione in zona montana</b>		<b>1</b>				
	<b>2</b> borse lavoro  % di stabilizzazione dei soggetti in borsa lavoro inseriti nella stessa cooperativa con contratto di lavoro (subordinato o altra forma) o "passati" come lavoratori ad altra azienda (conclusione positiva di un percorso di "transizione" nella cooperativa sociale)				valore soglia	40%	1				
					valore soglia	41%-70%	2				
					valore soglia	71%-90%	3				
					<b>realizzazione in zona montana</b>		<b>1</b>				
	<b>3</b> tutoraggio  indicatore n. soggetti svantaggiati/tutor				valore soglia	8	0,5				
					valore soglia	< = 4	1				
<b>e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991</b>	<b>1</b> % persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 L.R. 20/06) su totale dei lavoratori della cooperativa				valore soglia	31%-50%	1				
					valore soglia	51%-70%	2				
					valore soglia	più del 70%	3				
<b>f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività</b>	<b>1</b> innovazione di prodotto/servizio			1			1				
	<b>2</b> innovazione di processo/organizzativa			1			1				
	<b>3</b> certificazione di qualità			2			2				
	<b>4</b> certificazione ambientale			1			1				
	<b>5</b> certificazione etica			1			1				

periodo di riferimento: anno solare precedente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo